

Allegato "B" al n. 8278 di raccolta

S T A T U T O

Della "FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL
SORRISO - ETS", con sede in BORMIO (SO)

Art.1 - Denominazione e sede -

La "FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ETS" dotata di personalità giuridica in forza della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. VII/16464 del 23.02.2004 ed iscritta al registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia con il n.1922 in data 1° marzo 2004, assume la struttura di FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE denominata "FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ETS" ed è partecipata dai COMUNI DI BORMIO, DI VALDIDENTRO E DI VALDISOTTO. La Fondazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione ed ha sede legale in comune di BORMIO (SO); eventuali modifiche della sede all'interno del medesimo Comune sono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione e non costituiscono modifica statutaria. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2 - Scopi e attività -

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, mediante interventi volti all'assistenza, alla tutela e al recupero di persone di qualsiasi età in stato di fragilità, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichiatrica o sensoriale).

A tal fine, la Fondazione potrà concorrere alla realizzazione del sistema socio-sanitario nell'ambito della Regione Lombardia e convenzionarsi con l'A.S.L. e con gli altri Enti Pubblici per l'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario e socio assistenziale.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso anziani e/o utenti residenti nei comuni di Bormio, di Valdidentro, di Valdisotto nonché verso anziani e/o utenti residenti nei comuni di Valfurva e di Livigno, e successivamente ai residenti negli altri comuni della Provincia di Sondrio o comunque della Valtellina e Valchiavenna compatibilmente con le disponibilità di posto.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:



Dr.ssa Cecilia Corradini
Notaio in Bormio

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Fondazione si propone altresì di:

- valorizzare l'opera del volontariato;
- stabilire forme di raccordo e di collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

In via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali e comunque non in via prevalente, la Fondazione potrà altresì acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della norma vigente.

La Fondazione potrà partecipare, anche in fase di costituzione qualora lo ritenga opportuno, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi.

La Fondazione potrà cooperare con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali, Enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni anche sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 2017.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri

e limiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Tra le attività diverse, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 può porre in essere l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

Art.3 - Attività regolamentare -

Le seguenti materie sono disciplinate da appositi regolamenti:

- a) l'ammissione ai servizi della Fondazione;
- b) il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- c) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- d) le procedure di scelta dei contraenti;
- e) ogni altra materia che il Consiglio di Amministrazione ritenga di regolamentare.

Art.4 - Volontariato -

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; in particolare mediante:

- a) lo svolgimento di attività attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti che rendono la loro offerta di tempo in modo personale, spontaneo e gratuito per fini di solidarietà;
- b) il sostegno alla Fondazione nel conseguimento della finalità di utilità sociale stabilite dallo statuto e nelle iniziative indirizzate alla valorizzazione del ruolo della stessa;
- c) il sostegno nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati e della personalizzazione degli interventi;
- d) la promozione della partecipazione della comunità locale all'attività della Fondazione;
- e) la raccolta di fondi a favore della Fondazione. L'organizzazione del volontariato deve essere apartitica, apolitica, senza fini di lucro e prevedere la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Le iniziative del volontariato dovranno essere concordate con il Consiglio di Amministrazione e la direzione della Fondazione ed essere coerenti con i fini statutari della stessa.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.5 - Unità di offerta e servizi -

I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale, nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

L'istituzione provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente art.2 mediante l'organizzazione e la gestione di strutture atte a realizzare le finalità statutarie, compatibili con le necessità della popolazione anziana e con le disponibilità economiche e finanziarie della Fondazione.

Art.6 - Patrimonio -

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La fondazione reinveste interamente gli utili derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, quali risultanti dagli inventari redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Tale patrimonio potrà essere incrementato da:

eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a patrimonio per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
sopravvenienze attive derivanti dagli scopi istituzionali;
contributi a destinazione vincolata;

Art.7 - Mezzi e finanziamenti -

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni;
- d) rette ed entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2;
- e) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.
- f) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art.8 - Organi -

Sono organi della Fondazione

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore legale dei Conti;
- e) l'Organo di Controllo.

Sovrintende all'organizzazione e alla direzione degli uffici, il Direttore.

Art.9 - Presidente -

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente; il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dal comune di Bormio.

Art.10 - Compiti del Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione nei limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite al successivo art. 18.

Spetta al Presidente:

- a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) Curare, coadiuvato dal Direttore, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- f) Esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di amministrazione che ne fissa i limiti e le modalità di esercizio;
- g) Assumere nei casi di necessità ed urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili

al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento temporaneo per qualsiasi causa del Presidente, il Vice Presidente gli subentra in tutti i suoi poteri ed attribuzioni. Nel caso di contemporanea assenza o impossibilità ad esercitare la carica di entrambi, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina, o in caso di contemporanea nomina, da quello più anziano di età.

Art.11 - Consiglio di Amministrazione -

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, così nominati:

- a) n. 3 (tre) consiglieri dal Sindaco del Comune di Bormio;
- b) n. 1 (un) consigliere dal Sindaco del Comune di Valdidentro;
- c) n. 1 (un) consigliere dal Sindaco del Comune di Valdisotto.

La nomina degli amministratori da parte del Sindaci dei Comuni di Bormio, Valdisotto e Valdidentro si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico nei confronti dei singoli amministratori, del Consiglio di Amministrazione e nei confronti della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i soggetti per i quali la normativa speciale applicabile detti delle specifiche incompatibilità e/o cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le cariche di Presidente, vice Presidente e Consiglieri sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.12 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri -

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione delle motivazioni agli interessati.

Il provvedimento di decadenza è definitivo.

I Consiglieri nominati in surrogazione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno due volte all'anno per la predisposizione e l'approvazione dei Bilanci preventivo e d'esercizio; in via straordinaria si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Revisore legale, ovvero su richiesta dell'Autorità competente.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie; la convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata oppure per telefax o telegramma o posta elettronica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso di contemporanea assenza o impossibilità ad esercitare la carica di entrambi, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina, o in caso di contemporanea nomina, da quello più anziano di età.

In caso di necessità ed urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche in difetto di formale convocazione. Le sedute del Consiglio della Fondazione, da tenersi anche fuori dalla sede legale della Fondazione purché in Italia, non sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio, su decisione motivata del Presidente, possono essere invitati a partecipare soggetti esterni al fine di relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art.14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro (4) componenti del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso e provvede alla stesura ed alla registrazione nell'apposito registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti o ad altro dipendente a ciò

incaricato.

Ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del voto da lui adottate; in tal caso la richiesta deve essere esplicitata al Direttore all'atto della votazione.

I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal Direttore.

Art.15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione -

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) l'approvazione dei programmi annuali o triennali di investimento fondamentali per l'attività della Fondazione;
- b) l'approvazione dei documenti di indirizzo di gestione, da considerarsi vincolanti per l'organo amministrativo;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo del Bilancio annuale di esercizio e del Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- d) la documentazione nel bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte;
- e) il controllo del rispetto degli indirizzi di gestione e dei piani fondamentali di investimento;
- f) le modifiche del presente Statuto;
- g) l'approvazione dei regolamenti;
- h) l'estinzione della Fondazione, la nomina del o dei liquidatori, e la devoluzione dei beni residui;
- i) acquisti e alienazioni immobiliari e le relative permuta;
- j) contrazione di mutui e aperture di crediti.
- k) l'accettazione di contributi, donazioni o lasciti, nonché gli acquisti e le vendite di beni mobili, l'accettazione di liberalità, l'assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;
- l) la nomina del Presidente e del Vicepresidente tra i propri membri e, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore e del personale direttivo della Fondazione, stabilendone compiti ed attribuzioni nei limiti di legge;
- m) la deliberazione su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici e privati e approvare

le convenzioni con i soggetti operanti nel settore socio sanitario assistenziale;

n) la programmazione delle assunzioni del personale e la determinazione del trattamento giuridico ed economico;

o) la deliberazione delle funzioni e dei compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto con le modalità ed i limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

p) l'istituzione o soppressione di servizi, le convenzioni ad esse relative, la disciplina delle rette e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei predetti servizi;

q) l'autorizzazione al Presidente a stare o resistere in giudizio;

r) la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

Art.16 - Il Direttore -

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra i dipendenti dell'Ente o incaricato con rapporto libero professionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il reclutamento del personale e dura in carica per il tempo che stabilirà il Consiglio al momento della sua nomina e comunque per una durata non superiore al mandato elettivo del Consiglio che lo nomina. Il Direttore cessa automaticamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Direttore. Egli collabora con il Presidente in particolare nell'attuazione delle deliberazioni e alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

In particolare il Direttore è l'organo di gestione complessiva della Fondazione, esercita le funzioni di gestione ordinaria e le altre funzioni di gestione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa limiti e modalità.

Il Direttore risponde al Consiglio di Amministrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati allo stesso, valutati in termini di volumi delle prestazioni erogate, qualità delle stesse, equilibrio economico-finanziario, nonché dello sviluppo della crescita professionale delle risorse umane coinvolte. Verifica la corretta ed economica gestione delle risorse mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati.

In caso di assenza o impedimento del Direttore dell'Ente, le funzioni gestionali possono essere affidate dal Consiglio di Amministrazione in tutto o in parte:

ad un Direttore incaricato con rapporto libero professionale oppure;

ai dipendenti di ruolo appartenenti all'area delle posizioni organizzative dei servizi amministrativi.

Art.17 - Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo monocratico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per cinque anni.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Revisore legale dei Conti

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico; esso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.

Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 14.

Esso dura in carica per cinque con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per cinque anni con decorrenza della data di nomina.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bi-

lancio Consuntivo.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Art.19 - Esercizio finanziario -

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio annuale è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il servizio di Cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, benefattori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 D.Lgs. 117/2017, l'Ente deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Art 20 - Libri sociali -

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, ed il libro dell'organo di controllo;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

Art.21- Scioglimento -

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge

Art.22 - Norme generali -

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

Bormio, 25 marzo 2026

Firmato:

ARRIGO CANCLINI

Cecilia Corradini L.S.